SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 342-A)

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE SAPORITO)

Comunicata alla Presidenza il 3 marzo 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Riforma del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1983

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si modifica la legge 5 gennaio 1957, n. 33, che istituì il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in attuazione dell'articolo 99 della Costituzione.

Rispetto alla previsione costituzionale, la legge del 1957 creò, infatti, un organismo che è risultato estremamente rigido nella sua composizione e troppo ancorato alla struttura economico-produttiva del tempo, oggi di gran lunga mutata.

Proprio queste due motivazioni, inerenti all'invecchiamento e all'inidoneità della legge istitutiva, sono alla base delle presenti proposte di modifiche.

L'articolo 99 della Costituzione

Appare preliminarmente utile fare qualche cenno essenziale al dibattito, che si svolse alla Costituente sulla opportunità di istituire un organismo come il CNEL.

Si discusse in quella sede in due delle tre Sottocommissioni della Commissione dei 75. In quella sui diritti e i doveri economico-sociali (III), l'onorevole Fanfani, relatore, indicò tra gli strumenti atti a realizzare un « controllo sociale dell'attività economica » un « Consiglio economico nazionale » e « commissioni economiche regionali ». L'onorevole Di Vittorio, a sua volta, propose la costituzione di un « Consiglio nazionale del lavoro », diretto a consentire « alle forze produttive della Nazione », ai « sindacati professionali », di contribuire direttamente alla elaborazione di una legislazione sociale « adeguata ai bisogni dei lavoratori ». L'onorevole Rapelli, a sua volta, propose la costituzione di un « Consiglio nazionale » e di « consigli locali » per la risoluzione delle vertenze di lavoro. Lo stesso onorevole Ghidini, presidente della sottocommissione, chiese la costituzione di organi di questo tipo cui affidare il compito di determinare le norme regolamentatrici delle condizioni di lavoro.

Delle conclusioni di tale dibattito, dopo le approfondite riflessioni del relatore Fanfani, non si diede ragione nel progetto definitivo della Commissione dei 75, in quanto la II Sottocommissione aveva nel frattempo approvato la creazione di un semplice « organo consultivo ».

In tale Sottocommissione, infatti, il dibattito prese spunto da una proposta dell'onorevole Mortati, diretta a creare un organismo rappresentativo degli interessi. Vi parteciparono costituenti come Terracini, Fabbri, Laconi, Ruini, Einaudi e le conclusioni, cui giunse quella Sottocommissione e sulle quali vi fu dibattito in Assemblea, indicarono l'esigenza di costituire un « Consiglio economico » quale organo « di consulenza del Parlamento e del Governo in materia economica ».

Del successivo dibattito in Assemblea sembra opportuno, in questa sede, limitarsi a citare qualche intervento di maggiore importanza, specie per quanto si riferisce alla composizione dell'organismo, che si finirà col definire organo di consulenza non solo nel campo economico, ma anche nel campo sociale.

L'onorevole Di Vittorio, in particolare, preoccupato soprattutto che si ripetesse il precedente del regime corporativo, propose che per le rappresentanze delle categorie nel Consiglio si tenesse conto dell'importanza numerica delle medesime.

Invero la proporzione fra le diverse rappresentanze non poteva riferirsi solo ai datori di lavoro da una parte e ai lavoratori dall'altra. Veniva in evidenza la questione del diverso peso sociale ed economico di tutte le categorie produttive in un organo, peraltro chiaramente consultivo e privo ormai di qualunque ruolo di decisione politica.

L'onorevole Clerici affermò, infatti, che in un organo consultivo « non ha valore il numero dei rappresentanti. Ciascun rappresentante varrà per quello che esso rappresenta

e socialmente e politicamente. I diversi valori di tutte queste rappresentanze saranno, secondo il merito, valutati e dal Governo e dal Parlamento ».

Nondimeno il suggerimento iniziale di dare rilievo soltanto all'importanza numerica delle categorie venne notevolmente temperato dalla precisazione, introdotta nel testo dell'articolo, che si dovesse tener conto anche dell'importanza « qualitativa » delle singole categorie; precisazione che, in pratica, conferiva, anche su questo punto, un ampio margine alla legislazione ordinaria di attuazione del CNEL. Osservò in proposito lo stesso Di Vittorio: « non intendo contrapporre il numero alla qualità, non intendo soffocare la qualità con il numero ».

Comunque, l'articolo, approvato definitivamente fu appunto l'attuale articolo 99, che testualmente recita:

« Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principii ed entro i limiti stabiliti dalla legge ».

La legge n. 33 del 1957

La definizione della composizione e delle funzioni del CNEL nell'ambito della norma costituzionale — che peraltro sanciva la creazione del Consiglio, ne integrava la rappresentanza delle categorie produttive con « esperti » e gli attribuiva compiti di consulenza e di iniziativa, anche legislativa — venne rinviata al legislatore ordinario, che dopo lungo travaglio — nella lunga stagione delle attuazioni costituzionali — istituì l'organismo nove anni dopo e con una visione abbastanza riduttiva.

Il legislatore del 1957 inserì, infatti, una serie di limiti all'attività del CNEL per ribadire una volontà diretta a creare un organo dotato di non forte incidenza nell'attività normativa e legislativa: pose numerosi condizionamenti all'esercizio della stessa iniziativa legislativa; sanzionò la non pubblicità dei lavori del Consiglio, quasi ad accentuare la natura di organo prevalentemente tecnico; prescrisse il divieto del mandato imperativo per i consiglieri, non tanto per tutelare l'indipendenza del singolo componente del Consiglio, quanto per negare la « diretta rappresentanza delle organizzazioni sociali » nel Consiglio.

Questi riferimenti non danno peraltro contezza degli ulteriori limiti complessivi che il legislatore pose al CNEL nell'istituirlo. La legge nacque soprattutto anelastica e densa di pericoli di contestazione e di contenzioso:

a) anelastica, perchè si ritenne di fissare categorie produttive e settori merceologici da una parte, e rappresentanti dall'altra, in modo tassativo e con incongruo numero di componenti, il che ha finito con l'escludere nel tempo i rappresentanti di quelle nuove realtà associative che emergevano, espressione delle trasformazioni strutturali della società;

b) densa di pericoli di contestazioni e di contenzioso, in quanto fissava una procedura di designazione equivoca e potenzialmente conflittuale.

La legge definì, infatti, la composizione del CNEL, assegnando 25 rappresentanti alle organizzazioni dei lavoratori dipendenti (di cui due dirigenti di azienda) divisi numericamente per settori merceologici, 13 rappresentanti alle organizzazioni dei così detti lavoratori autonomi (professionisti, coltivatori diretti, artigiani e cooperatori), 17 rappresentanti alle organizzazioni delle sole imprese private, anche questi divisi per settori merceologici. Ad essi si aggiungevano: un rappresentante delle imprese municipalizzate, un rappresentante dell'IRI e due rappresentanti degli enti pubblici a carattere nazionale operanti nel campo della previdenza.

Accanto a questi venne indicato un gruppo di 20 esperti, di cui otto di nomina del Capo dello Stato, tre designati dall'Unione accade-

mica nazionale e nove designati dai Consigli superiori o da altri organismi nell'ambito della Pubblica amministrazione.

La rigidità insita in questi numeri è evidente, come evidenti sono i limiti connessi alle indicazioni di settori produttivi, che in trent'anni sono notevolmente modificati. Significative e incongrue la esclusione dei lavoratori del pubblico impiego e quella delle imprese pubbliche, riassunte tutte a quel tempo in un rappresentante dell'IRI e delle aziende municipalizzate.

La procedura di nomina prevista dall'articolo 3 della legge a sua volta sancì che i membri del CNEL fossero nominati previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio con decreto del Presidente della Repubblica e che la designazione venisse richiesta, per ciascuna delle categorie indicate, « fino all'entrata in vigore della legge di attuazione dell'articolo 39 della Costituzione, alle esistenti organizzazioni sindacali, in misura che tenga conto della loro importanza ». Nel caso in cui la mancanza della designazione derivasse dal disaccordo tra le organizzazione interessate sulla ripartizione dei rappresentanti, il Presidente del Consiglio dei ministri, scaduti i 30 giorni, doveva convocare le organizzazioni stesse per comporre il dissenso, e, in caso di insuccesso del tentativo, la designazione sarebbe stata effettuata dal Consiglio dei ministri.

Questa procedura — cui si univa il divieto di mandato imperativo — ha creato un enorme contenzioso, in quanto alle incongruità numeriche si aggiungeva un procedimento senza alcuna richiesta formale di rappresentatività delle organizzazioni, abbandonata perciò totalmente al giudizio degli organi giurisdizionali. Inoltre la sanzione del principio del divieto di mandato imperativo consentiva ai membri del CNEL di non dimettersi, persino nel caso in cui — come è in realtà accaduto — avessero perso ogni legame con l'organizzazione che li aveva designati.

Altro elemento negativo connesso alla composizione era la reiterazione, che veniva sancita dalla legge, della intera procedura di designazione in caso di decesso, dimissioni o decadenza del consigliere. Tale norma ha a sua volta alimentato un ulteriore contenzioso, mentre per la continuità dell'organismo sarebbe stato necessario ribadire un subentro automatico.

Si aggiunga infine che il meccanismo complessivo della legge, in assenza di termini perentori, finiva con il favorire la *prorogatio* con l'aggravante che ad essa si è aggiunta l'interpretazione — non unanimemente accettata — che in tale regime non sia possibile sostituire neppure membri decaduti, dimessi o deceduti.

Tutto questo insieme di anomalie e di prassi hanno portato il CNEL, specie in questi ultimi anni, ad una condizione di difficile operatività. Riferendoci al solo contenzioso che la legge del 1957 ha favorito, si ricorda l'annullamento dei decreti di nomina dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti, su ricorso della CISAL, avvenuto nel 1978 con decisione del TAR del Lazio n. 290. L'annullamento veniva successivamente confermato dal Consiglio di Stato con decisione n. 69 del 1979. Il procedimento amministrativo venne poi rinnovato, dando luogo alla emanazione dei decreti presidenziali (confirmatori) 4 luglio 1979 di nomina dei predetti componenti del CNEL. Anche tali decreti sono stati, peraltro, annullati in sede giurisdizionale, sempre su ricorso della CISAL e con decisione del Consiglio di Stato n. 106 del 1983. In esecuzione di questo ultimo giudicato, il procedimento è stato di nuovo rinnovato. Nuovo ricorso della CISAL, questa volta respinto dal TAR del Lazio (sentenza del 30 ottobre 1985).

La macchinosità delle procedure di nomina spinsero anche altre organizzazioni sindacali a presentare al TAR ricorsi contro i decreti. Così la Confindustria nel 1977 presentava ricorso avverso il decreto di nomina del rappresentante della CONFAPI. La Confederazione delle libere associazioni artigiane presentava nel 1977 ricorso contro i decreti di nomina dei rappresentanti delle altre organizzazioni artigiane. La CONFETRA ricorreva a sua volta contro i decreti di nomina dei rappresentanti le imprese dei trasporti e la CISNAL ha richiesto l'annullamento dei decreti di nomina dei rappresentanti dei la-

voratori dell'industria (e il procedimento è ancora in corso).

Un contenzioso enorme, dunque, che la legge del 1957 ha decisamente alimentato con evidenti danni sulla funzionalità e continuità del lavoro del CNEL.

Le esigenze di riforma della legge del 1957

Occorre sottolineare a questo punto che la necessità di tale modifica — già affermata più volte negli anni settanta — fu alla base dello stesso rinnovo del CNEL, avvenuto nel dicembre del 1976, allorchè i rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali ritennero di procedere alle proprie designazioni, dopo anni di rifiuto, sulla precisa indicazione della esigenza di una riforma del Consiglio.

Fu non a caso perciò che il Governo del tempo, presieduto dall'onorevole Andreotti, ritenesse opportuno rinnovare il CNEL solo accettando tale presupposto. Lo stesso Presidente del Consiglio, nel fissare le linee di indirizzo, affermò che per la riforma del CNEL « la sede più adatta per elaborare e presentare uno schema di aggiornamento e di modifica era il Consiglio stesso nella pienezza della sua composizione ».

Sulla base di tale incarico il CNEL elaborò — dopo lungo e contrastato dibattito — uno schema di disegno di legge, approvato all'unanimità, che presentò al Governo nell'ottobre del 1981, prima della sua formale scadenza quinquennale (il CNEL attualmente conta più di quattro anni di regime di *prorogatio*).

È doveroso sottolineare come il CNEL si avvalse in ciò dell'opera di insigni studiosi. Una commissione di studio, presieduta dal compianto Giuseppe Chiarelli e composta da Alberto Predieri, Serio Galeotti, Guido Zangari, Filippo Barbano e Salvatore D'Albergo, elaborò una serie di valutazioni e di studi che costituirono la base dottrinaria del progetto del CNEL. Lo sforzo fatto in sede di autoriforma del CNEL fu diretto — come si esprime la relazione di base al progetto dell'ottobre 1981 — a creare « un organismo istituzionale di iniziativa e di dibattito, una struttura consultiva nella quale le parti sociali accettino di essere presenti e di esprimersi, senza che ciò tolga spazio alle rispettive autonomie, senza cioè che tale organo tenda o pretenda di essere un organo " esclusivo " o " esclusivizzante ". Un organo però attivo, responsabilizzato, ascoltato dagli altri interlocutori istituzionali, che possono farvi riferimento in forma sistematica e omogenea nelle grandi scelte di politica economico-sociale ».

Già il Presidente del Consiglio, nel gennaio 1977, insediando il nuovo CNEL aveva avuto modo di chiarire questo aspetto prevalente della funzione dell'ente: « La necessità di una più penetrante e diffusa conoscenza delle condizioni effettive della realtà economica, finanziaria e monetaria si appalesa ogni giorno di più irrinunciabile. Non è possibile altrimenti ottenere quei comportamenti di convinta partecipazione su cui si fonda un regime autenticamente democratico. Nel supplire alle gravi carenze esistenti, formative e informative, il CNEL può avere un ruolo decisivo. Le contrapposte parti sociali, che sono qui rappresentate con l'auspicata autorevolezza, continueranno a dibattere in altra sede le questioni contrattuali e le normative pattizie. Ma è fuori di dubbio l'apporto che ciascuno potrà dare, così nell'esame dei disegni di legge come nelle discussioni e nelle analisi più generali ».

Realistiche motivazioni dell'esigenza della riforma della legge aveva dato nella stessa occasione l'allora neo-presidente del CNEL Bruno Storti, per venti anni capo di una delle grandi centrali sindacali. « Ciò che va individuato è il rapporto difficile tra forze sociali, istituzioni rappresentantive e CNEL. Queste forze sociali si sono mostrate insofferenti ad essere contenute o " ingabbiate ", come si dice, in un organismo che avrebbe potuto essere considerato rigido o inidoneo. Esse, infatti, tendono a conquistare e a mantenere, come è avvenuto, posizioni di diretto contatto con le istituzioni rappresentative e più in generale col potere politico ».

« La verità è che oggi il CNEL può e deve avere un suo ruolo nel quadro di quella problematica economico-sociale che è dive-

nuta prevalente e che richiede stadi sempre successivi di approfondimento, di riflessioni e di elaborazione. C'è da considerare cioè l'esigenza che la problematica economica e sociale chiede, oggi più di ieri, una sua maggiore dignità di dibattito in una idonea sede istituzionale ».

« È presumibile pensare che un organismo nel quale sono presenti tutte le forze che rappresentano la società produttiva di oggi e l'esperienza e la cultura che da esse promana sia in grado di degnamente farsi portatore di una riflessione attenta, sia che essa venga richiesta — come auspicabile — dal Parlamento o dal Governo o dalle Regioni, sia dallo stesso CNEL nella sua autonomia di dibattito o di iniziativa, idonea ad esprimere ponderati punti di vista sulla vasta gamma dei gravissimi problemi che oggi attanagliano la società italiana.

Non certo una sede di soliloqui, dunque, e tanto meno una mera accademia, ma una assemblea di confronto e di riflessione, di approfondimento comune e di proposta: ecco cosa può essere il CNEL di oggi in vista del rinnovamento di domani ».

Con queste motivazioni sembra chiaro come tutto il processo elaborativo, che ha portato all'approvazione dell'attuale riforma della legge del 1957, abbia voluto prescindere dal più generale problema della riforma complessiva delle istituzioni, in quanto non si è inteso porre in essere un organismo nuovo (con poteri di intervento diretto nel procedimento legislativo) e soprattutto una struttura che intendesse inglobare — in quanto tale — la complessa e articolata rappresentanza degli interessi. Si è voluto invece — come emerge dall'esame delle iniziative legislative che si sono susseguite e soprattutto dall'attuale impostazione del provvedimento di riforma — rivitalizzare e rendere meglio funzionante l'istituto che la Costituzione disciplina, indirizzandolo al confronto ed all'analisi delle problematiche economico-sociali, a mero supporto delle decisioni politiche, eliminando nel contempo norme anacronistiche e fissando un miglior criterio di composizione, con la correzione dei più gravi difetti della vecchia legge.

C'è, infatti, assoluta continuità in questa impostazione fra la proposta presentata nell'ottobre 1981 dallo stesso CNEL al Governo, il disegno di legge n. 1927 presentato dal Governo Spadolini al Senato nel giugno 1982, l'attuale disegno di legge, presentato dal Governo nel novembre 1983 e le stesse modifiche che la 1ª Commissione ha ritenuto di proporre, col presente provvedimento, all'Assemblea.

La lunga riflessione che si è sviluppata in sede parlamentare su tali proposte pone ora in termini di urgenza l'approvazione del provvedimento soprattutto perchè nel frattempo il CNEL — come si è accennato — non è stato rinnovato sulla base della vecchia legge (in quanto sia il Governo che le organizzazioni sociali interessate ne hanno ribadito la inidoneità e il superamento) e vive ormai dal dicembre 1981 in un regime di *prorogatio* che, se non gli ha impedito di svolgere un pregevole lavoro di analisi e di proposte, ha depauperato il suo ruolo, la sua composizione e la sua rappresentatività.

La riflessione parlamentare è servita a formulare una serie di modifiche alla legge del 1957, che sono tutte coerenti ad una linea « novellistica » di ammodernamento della vecchia legge istitutiva dell'organismo, e alla esigenza di utilizzarlo al meglio per risolvere alcuni rilevanti problemi di razionalizzazione nel campo economico-sociale, che la presente realtà rende indilazionabili.

In questo senso si può parlare — come dice la stessa relazione del Governo al disegno di legge — di una « riforma incisiva » per « l'avvio di una politica di concertazione sociale », intesa nel senso di rendere pienamente funzionante una sede, costituzionalmente prevista, dove le organizzazioni sociali possano dialogare sulla tematica economico-sociale; da un canto — se gli organi di decisione politica lo ritengono — essendo organo di consulenza, con puntuali pareri su iniziative legislative o su progetti o atti di iniziativa del Governo; dall'altro, essendo organo propositivo, per favorire una legislazione economico-sociale che riscontri previamente le opinioni, anche se contrastanti, delle organizzazioni sociali. Tutto ciò in via

di principio non potrà non favorire quel processo di « concertazione sociale », che rimane comunque connesso alla volontà esclusiva e sovrana delle istituzioni di rappresentanza politica. Sotto questo profilo le norme proposte favoriscono « un più razionale assetto delle istituzioni », in quanto riescono a interpretare le citate esigenze di razionalizzazione che ad esempio — come si dirà — toccano i problemi dei contratti collettivi e della loro raccolta organica e funzionale e della connessa informazione economico-sociale (il CNEL « strumento di consulenza particolarmente qualificato in materia retributiva e contrattuale »).

È esatto pertanto sostenere — come indica sempre la relazione del Governo al disegno di legge — che la funzione del CNEL viene individuata in due finalità essenziali:

1) « fornire alle forze sociali una sede idonea a rappresentare pubblicamente le posizioni delle stesse in ordine ai più rilevanti documenti ed atti di programmazione e di politica economica con dibattiti consiliari che dovrebbero produrre una chiarificazione delle posizioni delle parti, volta a facilitare la successiva fase decisionale, che avrebbe luogo nelle sedi e attraverso i canali abituali ».

2) « porre in essere un sistema di rilevazione ed elaborazione dell'informazione in materia retributiva e contrattuale, gestito consensualmente dalle diverse forze sociali. Tale sistema costituirebbe anche il supporto tecnico-conoscitivo delle intese triangolari, delle mediazioni ministeriali nei conflitti di lavoro e della stessa negoziazione diretta tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro ».

Il provvedimento, nel testo proposto dalla 1ª Commissione, definisce organicamente quelle finalità cercando di lasciare impregiudicato il ruolo futuro del CNEL, in correlazione ad una eventuale riforma istituzionale che comunque dovesse riferirsi al funzionamento, alla composizione e alla stessa struttura delle Camere.

Analizzando, pertanto, l'articolato proposto, queste premesse appaiono perfettamente coerenti.

Principi generali (articolo 1).

Enuncia i contenuti della legge, richiamando quanto previsto dall'articolo 99 della Costituzione e dalla legge 5 gennaio 1957, n. 33.

Composizione del Consiglio (articolo 2).

La nuova composizione viene definita nell'articolo 2 e vede una netta prevalenza della rappresentanza delle categorie produttive (99 su 111 membri) rispetto al precedente rapporto (59 su 79 membri), riducendo a 12 il numero degli esperti (numero comunque che potrebbe essere più equilibramente portato a 16). È questo, tra le innovazioni apportate, un aspetto rilevante, in quanto predilige una composizione dell'organo che in maniera quasi esclusiva sia espressione delle organizzazioni sociali.

I rappresentanti delle organizzazioni produttive sono fissati in 99, di cui 44 rappresentanti dei lavoratori dipendenti (compresi i dipendenti pubblici e privati e i quadri), 18 dei lavoratori autonomi e 37 dalle imprese. Da sottolineare il fatto che viene sancito per la prima volta che le rappresentanze delle categorie produttive non lo sono più solo in senso generale ma sono rappresentanze delle « categorie produttive di beni e di servizi nel settore pubblico e nel settore privato ». Questo consente al settore pubblico di essere presente sia attraverso la rappresentanza dei lavoratori del pubblico impiego per la parte dei lavoratori dipendenti, sia, per quanto riguarda le imprese, attraverso le organizzazioni sindacali rappresentative delle imprese pubbliche. Con ciò si copre un grave vuoto della vecchia legge.

Bisogna rilevare inoltre che, mentre viene fissato un numero complessivo per i lavoratori dipendenti senza indicazione dei « piccoli numeri » per settori merceologici, per gli imprenditori e per i lavoratori « autonomi » e professionisti è parso indispensabile indicare i rispettivi numeri dei rappresentanti date la dispersione e non omogeneità delle organizzazioni che li rappresentano

(Confindustria, Confcommercio, Confagricoltura, eccetera).

Sulla composizione rimangono, a giudizio del relatore, alcune esigenze di maggiore rappresentatività da soddisfare: non solo un fisiologico incremento degli esperti — includendo nella previsione normativa esperti in rappresentanza del CNR, UNIONCAMERE ed ISTAT, così come già previsto dalla legge istitutiva del CNEL — ma anche rappresentanti dei due grandi organismi previdenziali, l'INPS e l'INAIL.

Occorre altresì garantire con maggiore precisione la rappresentanza dei « quadri », definendo nella presente legge il numero di posti che si intende riservare ad essi, per evitare l'insorgere di problemi di procedura.

Procedura di nomina (articoli 3 e 4)

Particolarmente importante è la procedura di nomina dei 99 rapresentanti delle « categorie produttive ».

Occorre chiarire che l'espressione « categoria », senza aggettivazioni, viene adottata anche dall'articolo 39 della Costituzione.

La legge del 1957 stabilì un collegamento fra la composizione del CNEL e l'articolo 39, laddove affermò che il sistema di designazione dei rappresentanti sindacali in seno al CNEL da esso prevista è considerato provvisorio in attesa dell'« entrata in vigore della legge per l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione ».

Il sistema di contrattazione collettiva dell'articolo 39 della Costituzione deve ormai ritenersi abbandonato. E pertanto, allo stato dei fatti, l'individuazione delle categorie produttive non può conseguirsi, ai fini delle designazioni, che con criteri empirici.

Le organizzazioni abilitate alle designazioni, in cui le categorie produttive trovano la loro identificazione sociale, sono quelle sindacali a carattere nazionale, il cui grado di maggiore rappresentatività deve essere valutato con elementi il più possibile obiettivi e nell'ambito di un procedimento definito e semplice.

La procedura di nomina è stata infatti completamente rinnovata in tal senso. Non è più il Ministero « competente » che va alla ricerca e all'individuazione delle organizzazioni da invitare ai fini delle designazioni, ma la Presidenza del Consiglio dei ministri che, nove mesi prima della scadenza del mandato dei membri del Consiglio, dà avviso di tale scadenza dei termini. Le organizzazioni sindacali di carattere nazionale entro trenta giorni fanno pervenire alla Presidenza del Consiglio la designazione dei propri rappresentanti. Nei trenta giorni successivi il Presidente del Consiglio definisce l'elenco dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e lo comunica a tutte le organizzazioni designanti. Avverso tale atto le organizzazioni possono, entro i trenta giorni successivi, presentare ricorso alla Presidenza del Consiglio dei ministri che ne dà comunicazione alle organizzazioni. Nel ricorso — ecco il punto più importante — le organizzazioni sono tenute a fornire tutti gli elementi necessari, dai quali si possa desumere il grado di rappresentatività con particolare riguardo all'ampiezza e alla diffusione delle loro strutture organizzative, alla consistenza numerica, alla loro partecipazione effettiva alla formazione e stipulazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro e alla composizione delle controversie individuali e collettive di lavoro. Su tale confronto si innesta l'atto definitivo di nomina.

Nel procedimento, dunque, si inseriscono i criteri e gli elementi che la giurisprudenza amministrativa ha unanimemente indicati come criteri ed elementi di riconoscibilità delle organizzazioni delle categorie sociali e della loro rappresentatività. Ciò non potrà non contribuire ad una maggiore e decisiva chiarezza nelle nomine, ferma restando la ovvia possibilità del ricorso amministrativo (che troverà però elementi di giudizio puntuali e meno controversi).

Il CNEL, pertanto, sulla base di questo procedimento diviene un organismo istituzionale che implica obligatoriamente una riconoscibilità e una ricognizione della natura e del grado rappresentativi delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale. Da questo fondamentale elemento di « razionalizzazione » consegue che ogni eventuale ri-

ferimento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, che il legislatore o il Governo volesse fare ovvero, eventualmente, ogni attribuzione di funzioni pubbliche a tali organizzazioni, comporterà la individuazione delle organizzazioni presenti nel CNEL (senza escludere di poter caricare eventualmente tale organismo di compiti di designazione di rappresentanti sindacali in organismi pubblici, come già avviene, in base alle leggi vigenti, per i membri del Consiglio sanitario nazionale, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli di amministrazione delle Università, eccetera).

Presidente - Vice Presidente e Ufficio di Presidenza (articoli 5 e 6)

Nessuna innovazione viene prevista circa la nomina del Presidente, l'elezione dei Vice Presidenti e la costituzione dell'Ufficio di Presidenza.

Durata del Consiglio - Sostituzione dei consiglieri - Decadenza e incompatibilità (articoli 7 e 8)

Particolarmente importante è l'innovazione apporata in tema di sostituzione dei consiglieri. Fatto cadere l'anacronistico principio del divieto di mandato imperativo, si rende la sostituzione dei consiglieri estremamente elastica e tempestiva, impedendo il formarsi di soluzioni di continuità tra il mandato di un consigliere che o non rappresenti più l'organizzazione che lo ha designato o è decaduto o è dimissionario o è incompatibile, e il mandato del nuovo consigliere. Il diritto di revoca e la sostituzione di tale consigliere da parte della stessa organizzazione che lo ha designato consente al CNEL di avere il suo *plenum*, peraltro altamente rappresentativo delle organizzazioni che ne fanno parte.

Rimangono in vigore la incompatibilità attualmente esistente tra consigliere del CNEL e membro del Parlamento o consigliere regionale; ma si aggiunge quella tra consigliere del CNEL e membro del Governo e parlamentare europeo.

Indennità, diaria di presenza e rimborso spese dei membri del CNEL (articolo 9)

È sostanzialmente confermata l'attuale autonomia regolamentare del CNEL (autonomia esterna, con regolamento da adottarsi con decreto del Presidente) nella disciplina delle indennità, delle diarie di presenza e del rimborso delle spese per il presidente, i vice presidenti e i consiglieri.

Attribuzioni del CNEL (articoli 10, 11, 12)

Le attribuzioni previste dai suddetti articoli innovano solo parzialmente quelle che sono previste dalla legge del 1957.

Conformemente all'attività svolta dall'istituto in base alle attribuzioni della vecchia legge del 1957, i poteri del CNEL rimangono quelli di consultazione (su richiesta del Parlamento, del Governo e delle Regioni), di proposta (osservazioni e proposte formulate ai suddetti organi istituzionali), di studio e infine di iniziativa legislativa.

Circa l'espressione di pareri, non si è ritenuto di accettare la proposta di attribuire al CNEL pareri obbligatori sulle leggi di riforma economica e sociale e sulle leggi quadro. Gli organi di rappresentanza politica possono chiedere al CNEL pareri quale contributo alla elaborazione della legislazione che comporti indirizzi di politica economica e sociale.

Circa il potere di proposta, il Governo può sottoporre al CNEL i più importanti documenti e atti di politica e di programmazione economica, anche con riferimento alle politiche comunitarie. Il che sta a significare che è auspicabile un normale rapporto Governo-CNEL per una previa consultazione su temi sui quali le categorie produttive possono essere in grado di esprimersi tempestivamente e direttamente. In tal senso, con norma innovativa, il Governo è comunque obbligato a sottoporre all'esame del CNEL la Relazione previsionale e programmatica.

Valutazioni e proposte il CNEL è obbligato a formulare sull'andamento della congiuntura e sulle politiche comunitarie. Il CNEL soprattutto è obbligato a presentare con periodicità alle Camere e al Governo rapporti sugli andamenti generali, settoriali e locali del mercato del lavoro, sugli assetti normativi e retributivi espressi dalla contrattazione collettiva. Questa norma, connessa alle attribuzioni di cui agli articoli 16 e 17, rappresenta un importante elemento di razionalizzazione che lo stesso Parlamento richiese dopo l'indagine sulla « giungla retributiva »; un elemento che comunque emerge dalla confusa situazione in cui oggi vive la contrattazione con i connessi riflessi sulle retribuzioni (si ricordino al riguardo le conclusioni della relazione Coppo ed il parere del CNEL di cui fu relatore l'allora consigliere del CNEL, professor Gino Giugni).

Per quanto concerne l'iniziativa legislativa, è stato soppresso l'articolo che ne disciplina le modalità di esercizio da parte del CNEL. Poichè la previsione è contenuta nell'articolo 99 della Costituzione, occorrerà in tal senso provvedere in via regolamentare.

Un valore di indirizzo per un formale recepimento da parte delle Camere, del Governo e delle Regioni (incluse ovviamente le province autonome di Trento e di Bolzano) delle pronunzie del CNEL ha la norma dell'articolo 12, che tende a stimolare un'autonomia propositiva dell'organismo nei confronti del Governo e del Parlamento specie in rapporto ai problemi economico-sociali di interesse comunitario e internazionale (come in parte già è accaduto in questi anni avendo il CNEL, ad esempio, elaborato i « Rapporti Europa » nel quadro delle politiche comunitarie in stretta correlazione con i loro riflessi sulla nostra situazione socio-economica).

Designazione di rappresentanti in organismi pubblici (articolo 13)

Con tale norma si è inteso formalizzare la deliberazione dell'assemblea del CNEL per tutte le nomine di componenti di organismi pubblici che la legge affida al CNEL stesso con l'imposizione della adozione della forma del « regolamento esterno », di cui all'articolo 20.

Pronunzie del CNEL (articolo 14)

La natura di organo di confronto del CNEL è sottolineata nell'articolo che disciplina il modo di espressione delle pronunzie. La normativa della legge del 1957 si limitava a sancire il principio della evidenziazione delle opinioni discordanti. Con la presente normativa, anche in coerenza con le nuove attribuzioni, si intende abolire il voto finale sulle pronunzie, sostituito — in caso di mancata composizione dei contrasti — dalla registrazione delle diverse posizioni emerse sulle materie e sui singoli punti indicando il numero e la categoria di appartenenza dei consiglieri che le hanno espresse. Ciò favorirà una più puntuale conoscenza della effettiva posizione delle diverse componenti del Consiglio sui problemi in discussione, che risulterà di grande utilità per il Parlamento ed il Governo nella fase successiva delle scelte.

Commissioni e Comitati (articolo 15)

Nulla sostanzialmente viene innovato per quanto attiene alla formazione di Commissioni e Comitati in seno al CNEL.

Commissione per l'informazione. Archivio dei contratti. Banca dati (articoli 16-17)

Importanti novità, invece, nel quadro del recupero e della sanzione di elementi di razionalizzazione nel campo economico-sociale, sono introdotte dagli articoli 16 e 17.

Nel CNEL può essere costituita una Commissione speciale chiamata « Commissione dell'informazione », che opererà come struttura permanente preposta all'organizzazione e alla elaborazione dell'informazione econo-

mico-sociale, con particolare competenza nel campo dell'analisi degli andamenti retributivi, delle condizioni di lavoro e dell'organizzazione e dell'efficienza degli uffici e dei servizi. La Commissione potrà disporre anche indagini sulle retribuzioni e le condizioni di lavoro. Procederà infine alla formazione e all'aggiornamento di un archivio degli organismi pubblici nei quali le leggi prevedono la rappresentanza delle categorie produttive. Il CNEL pubblicherà annualmente l'elenco dei rappresentanti in essi nominati.

Il CNEL istituirà un archivio dei contratti e una banca di dati « sul mercato del lavoro e sui costi e sulle condizioni del lavoro ».

Queste funzioni assegnate al CNEL si inseriscono chiaramente nell'esigenza, avvertita da tutti, di disporre di un osservatorio permanente e di un punto di riferimento istituzionale di fronte alla confusa e spesso inafferabile realtà della contrattazione e dei dati attinenti alle profonde trasformazioni dell'apparato produttivo, delle nuove professioni e dei connessi assetti retributivi. È evidente che disporre di un tale osservatorio del mercato del lavoro, con l'adesione e il contributo di tutte le organizzazioni produttive, e d'intesa con gli organi competenti, può essere di rilevante supporto all'azione di governo e alla stessa iniziativa ed al controllo del Parlamento, favoriti in tal modo nella loro opera di intervento, di normazione e di mediazione. Del pari, disporre, per la elaborazione di puntuali rapporti su tali settori, di un archivio dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, che attualmente sono del tutto dispersi, costituisce un intervento che, accettato dalle parti sociali, potrà contribuire a chiarire un'altra delle zone confuse del mondo del lavoro. La stessa anagrafe delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali, che il CNEL dovrà porre in essere, costituisce un prezioso elemento di chiarificazione in campi lasciati a generici e indefiniti controlli e registrazioni.

Queste nuove funzioni attribuite al CNEL appaiono, peraltro, estremamente coerenti al disegno di tipo riformistico che si tende a porre in essere con il presente provvedimento, che consiste — come si è sottolineato — nel dare al CNEL una funzione di elaborazione di dati e di valutazioni nel campo economico-sociale da offrire agli organi preposti alla direzione o alle decisioni politiche, sovrani nel valutarle.

Pubblicità delle sedute e degli atti del CNEL (articolo 18)

Con l'articolo 18 si è introdotta formalmente la pubblicità delle sedute del CNEL, nel convincimento che una istituzionale apertura alla valutazione esterna dei dibattiti, delle indagini e dei lavori del Consiglio sia un modo più efficace di incidere nella opinione pubblica, per un migliore svolgimento dei processi decisionali. Viene così capovolta la norma della legge del 1957 in omaggio ad un'esigenza di modernità e di trasparenza che deve caratterizzare tutta l'attività delle istituzioni.

Acquisizioni istruttorie (articolo 19)

L'articolo originariamente comprendeva una disciplina della partecipazione ai lavori del CNEL di parlamentari, membri del Governo e dei Consigli e Giunte regionali; l'intervento dei Ministri competenti in sede di approvazione della pronunzia sulla Relazione previsionale e programmatica e del Ministro del lavoro alle sessioni di lavoro dedicate all'esame dell'andamento del mercato del lavoro; l'invito che il CNEL può rivolgere a parlamentari e membri del Governo e dei consigli e delle giunte regionali a partecipare ai propri lavori; l'invito a rappresentanti di amministrazioni e di enti pubblici per essere ascoltati; l'obbligo imposto alle amministrazioni pubbliche di fornire le informazioni e i dati richiesti.

Tali norme sono state considerate superflue o inidonee, per cui sarà la già consolidata prassi, vigente in questo campo, a condizionare o a promuovere presenze che peraltro sono reciprocamente utili ed opportune.

Rimane — senza variazioni rispetto al testo della vecchia legge del 1957 — la norma

(convenzioni e incarichi ad esperti) per le acquisizioni istruttorie del CNEL.

Potere regolamentare (articolo 20)

Il potere regolamentare è una attribuzione che il CNEL già aveva in base alla legge del 1957. Fermo restando il *quorum* della maggioranza assoluta per il suo esercizio, si è specificato solo che la autonomia di « regolamento interno » è piena, salvo che:

a) per la determinazione dell'indennità, diarie di presenza e rimborso spese dei suoi membri e del Presidente;

b) la designazione dei componenti di organismi pubblici;

c) l'adozione delle norme relative alla disciplina della contabilità connessa alla gestione delle spese.

Per queste tre determinazioni è adottata la forma di « regolamento esterno », che prevede l'adozione da parte dell'Assemblea, la successiva approvazione da parte del Consiglio dei Ministri e, su proposta del Presidente del Consiglio, la sua approvazione con decreto del Presidente della Repubblica.

Stato di previsione della spesa e rendiconto (articolo 21)

Nessuna innovazione viene apportata rispetto alla vecchia normativa che prevede la presentazione del bilancio di previsione al Parlamento e del consuntivo alla Corte dei Conti.

Segretario generale (articolo 22)

Nulla è innovato per la nomina del segretario generale.

Ordinamento degli uffici e del personale del Segretariato generale (articolo 23)

La disciplina proposta per l'ordinamento degli uffici e del personale si limita ad attuare la disposizione di cui all'articolo 1 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che fissa la dotazione organica del personale del CNEL — ivi compresa la dirigenza — in 120 unità.

Certamente la soluzione proposta è « minimale » rispetto alle esigenze di un organismo di natura assembleare qual è il CNEL che, come tale, richiede competenze, professionalità ed orari di lavoro particolari.

Il personale del CNEL, infatti — pur avendo lo stesso *status* giuridico ed economico previsto per il personale civile e militare dello Stato — svolge funzioni e compiti « tipici » al servizio di un organismo assembleare che in ogni caso non sono assimilabili a quelli del personale ministeriale ed è tenuto a sopportare carichi di lavoro che non trovano riscontro nelle altre Pubbliche amministrazioni. L'orario di lavoro, infatti, è modulato sulla durata dei lavori consiliari che, di regola, si svolgono in due sedute giornaliere (antimeridiana e pomeridiana).

Questa contraddizione tra *status* e compiti — che dovrà essere risolta in futuro in modo razionale — deve trovare sollecitamente alcuni correttivi che consentano, quanto meno, un dignitoso decollo della legge di riforma.

Sono questi i motivi che hanno indotto la 1ª Commissione a proporre la presente disciplina all'esame dell'Assemblea.

In verità il testo originario predisposto dal Governo, proprio per venire incontro a tali esigenze, prevedeva il ricorso all'istituto della delega, al fine di dotare il CNEL di un ordinamento degli uffici e del personale più aderente alle peculiari funzioni di assistenza tecnica all'assemblea e agli altri organi consiliari. La Commissione, peraltro, attesa l'esigenza di una più meditata valutazione dello stato di attuazione della legge di riforma e delle esperienze maturate, nonchè delle esigenze emerse in relazione ai nuovi compiti affidati al Consiglio, ha ritenuto di rimettere allo stesso Parlamento la definizione di una nuova e più razionale disciplina degli uffici e del personale.

Tuttavia in questa fase interlocutoria — di transizione tra il vecchio ed il nuovo ordinamento, ma essenziale per un corretto avvio della riforma — si è reso necessario, quanto meno, provvedere alle esigenze più immediate, attuando l'ampliamento della

pianta organica, già previsto dalla citata legge n. 312 del 1980, unificando i ruoli del personale del CNEL mediante l'inquadramento in profili professionali coerenti alle funzioni esercitate, ed adeguando la struttura dirigenziale ai nuovi compiti attribuiti al Consiglio dalla presente legge.

In ogni caso va sottolineato che la disciplina proposta è coerente con i princìpi generali sul pubblico impiego e con la normativa che regola la materia: legge-quadro sul pubblico impiego (n. 93 del 1983) e legge per l'accesso alla dirigenza pubblica (n. 301 del 1984).

Più in particolare essa prevede:

1) l'attuazione dell'articolo 1, comma quarto, della legge n. 312 del 1980 che fissa la dotazione organica complessiva dei ruoli del CNEL, ivi compreso quello dirigenziale, in 120 unità (rispetto alle 80 attuali);

2) l'inquadramento del personale in profili professionali che tengano conto delle attività particolari di ricerca e di assistenza agli organi consiliari svolte dal personale del Segretariato generale del CNEL. Si è ritenuto che per la funzionalità del Consiglio siano necessaria figure professionali aderenti anche ai nuovi compiti attribuiti, nell'ambito comunque della normativa generale, la cui salvaguardia è assicurata dalla prevista partecipazione alle operazioni di inquadramento di un funzionario della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica;

3) un modesto incremento della dirigenza proporzionale all'adeguamento della pianta organica complessiva (dagli attuali 11 dirigenti si passa a 18 compreso il segretario generale), indispensabile per far fronte ai nuovi compiti assegnati al Consiglio;

4) l'istituzione, nell'ambito di tale adeguamento, di due posti di referendario generale - consigliere ministeriale (livello C della dirigenza) in considerazione dei particolari compiti di studio e di ricerca previsti dalla presente legge, nonchè ai fini dell'organizzazione dell'attività della Commissione dell'informazione, dell'archivio dei contratti e della banca di dati. Va in proposito, inoltre, sottolineato come tale qualifica, esistente in tutte le Pubbliche amministrazioni, inspiegabilmente mancava nell'ordinamento del CNEL.

In ogni caso, trattandosi di attività di studio e di ricerca, essa non comporterà l'istituzione di « burocratiche » direzioni generali; anzi, ai fini di una maggiore funzionalità della Commissione dell'informazione e degli altri organi consiliari, si invita il CNEL a prevedere una organizzazione del lavoro più agile ed avanzata che possa servire da modello sperimentale da adottare in futuro anche da altre amministrazioni ed enti, in coerenza con i più moderni orientamenti in tema di riassetto funzionale della dirigenza pubblica;

5) un contestuale adeguamento del trattamento del segretario generale, per le stesse finalità e negli stessi limiti indicati al punto precedente;

6) l'estensione al personale del CNEL del trattamento di indennità — non pensionabile — previsto per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 8 della legge n. 455 del 1985), in considerazione delle funzioni e dei compiti attribuiti che comportano particolari carichi di lavoro (assistenza alle sedute antimeridiane e pomeridiane degli organi consiliari).

Come si è detto, la disciplina proposta non risolve compiutamente i problemi connessi alla molteplicità dei compiti affidati al CNEL, e la riorganizzazione del personale del Consiglio è appena sufficiente a renderlo partecipe attivo della riforma che ci accingiamo ad approvare, ma è in ogni caso indispensabile, in quanto consente, per lo meno, di utilizzare meglio la struttura interna limitando il ricorso ad apporti esterni, ovviamente più oneroso per il bilancio dello Stato.

Poichè, tuttavia, permane l'esigenza di acquisire esperienze e competenze particolari nei diversi settori di attività del Consiglio e soprattutto in quelli connessi ai nuovi compiti attribuiti dagli articoli 16 e 17, appare

utile assicurare temporanee collaborazioni di docenti universitari e di dirigenti pubblici. Ciò creerebbe una benefica « mobilità » di esperti interni alla Pubblica amministrazione che ovviamente non comporta aggravi a carico della finanza pubblica. In tal senso mi riservo di presentare un emendamento che preveda il comando presso il CNEL di docenti universitari in materia economica e sociale e di dirigenti della Pubblica amministrazione e di enti.

Infine, poichè non si è ritenuto in questa fase di prevedere una dotazione organica più ampia di quella già fissata nel 1980 dalla citata legge n. 312, ritengo necessario proporre, nel periodo di avvio della riforma e fino alla già ipotizzata sistemazione organica degli uffici e del personale, la facoltà per il CNEL di poter utilizzare immediatamente (quindi prima dell'espletamento delle procedure di concorso per le nuove assunzioni), con contratto a tempo determinato, personale con competenze tecniche, nel limite massimo del dieci per cento della dotazione organica complessiva.

Disposizioni transitorie (*articolo 24*).

Nella prima attuazione della legge i termini previsti per la formazione del nuovo Consiglio sono abbreviati.

Oneri finanziari (*articolo 25*).

Alla copertura dei nuovi oneri si fa fronte con uno stanziamento, previsto dalla legge finanziaria, aggiuntivo dello stanziamento ordinario disposto per il finanziamento del CNEL al capitolo 1009 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

* * *

Onorevoli senatori, questo provvedimento è frutto di una ampia riflessione politica che la Commissione ha operato lungo l'arco di più di un anno, durante il quale, in sede di comitato ristretto, sono state ascoltate le parti sociali e nel corso di dodici sedute della Commissione in sede plenaria sono state approfondite le norme che assicureranno il funzionamento del CNEL e il suo adeguamento alla nuova realtà socio-economica.

Dal quadro disegnato col presente provvedimento emerge ancor più chiaramente che il nuovo CNEL, lungi dall'essere una « terza camera », definisce meglio la sua funzione consultiva, assumendo un preciso ruolo di valido interlocutore, nelle fasi preliminari, degli organi di decisione politica attraverso il confronto sistematico delle forze sociali sui grandi temi di politica economico-sociale.

SAPORITO, *relatore*

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore FERRARI-AGGRADI)

6 novembre 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, a condizione che il provvedimento decorra dal 1985.

(Estensore COVI)

26 febbraio 1986

La Commissione, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sul nuovo testo e sugli emendamenti trasmessi, a condizione che l'emendamento di copertura finanziaria venga così riformulato:

« All'onere di 300 milioni per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, a tal fine utilizzando l'apposito accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

La Commissione fa altresì presente che il provvedimento dovrà iniziare a decorrere dal 1° gennaio 1986, in armonia con la clausola di copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Riforma del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Art. 1.

La presente legge disciplina la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), previsto dall'articolo 99 della Costituzione e istituito con la legge 5 gennaio 1957, n. 33.

TITOLO I

COMPOSIZIONE DEL CNEL

Art. 2.

(*Composizione del Consiglio*)

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto di esperti e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di 106, oltre il presidente, secondo la seguente ripartizione:

n. 12 esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali:

a) n. 8 nominati dal Presidente della Repubblica;

b) n. 4 proposti dal Presidente del Consiglio dei ministri;

n. 94 rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato, dei quali n. 42 rappresentanti dei lavoratori, n. 17 rappresentanti dei lavoratori autonomi, n. 35 rappresentanti delle imprese.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Art. 1.

(*Composizione, attribuzioni e funzionamento del CNEL*)

1. *Identico.*

TITOLO I

COMPOSIZIONE DEL CNEL

Art. 2.

(*Composizione del Consiglio*)

1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto di esperti e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di 111, oltre il presidente, secondo la seguente ripartizione:

I) dodici esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali:

a) otto nominati dal Presidente della Repubblica;

b) quattro proposti dal Presidente del Consiglio dei ministri;

II) novantanove rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato, dei quali quarantaquattro rappresentanti dei lavoratori dipendenti, diciotto rappresentanti dei lavoratori autonomi, trentasette rappresentanti delle imprese.

(Segue: *Testo del Governo*)

La rappresentanza dei lavoratori dipendenti, articolata in modo da garantire quella dei lavoratori dell'agricoltura e pesca, dell'industria, del commercio e turismo, dei servizi, con particolare riguardo ai settori del trasporto, del credito e delle assicurazioni, nonchè della pubblica amministrazione, è assicurata da n. 42 membri, di cui n. 3 in rappresentanza dei dirigenti di azienda.

La rappresentanza dei lavoratori autonomi è così composta:

n. 5 per i coltivatori diretti;

n. 5 per gli artigiani;

n. 4 per i liberi professionisti;

n. 3 per le cooperative di produzione e di consumo.

La rappresentanza delle imprese è così composta:

n. 5 per l'agricoltura e pesca;

n. 14 per l'industria;

n. 5 per il commercio e turismo in modo che sia comunque assicurata una adeguata rappresentanza al settore del turismo;

n. 8 per i servizi in modo che sia comunque assicurata una adeguata rappresentanza ai settori del trasporto, del credito e delle assicurazioni;

n. 1 rappresentante dell'IRI;

n. 1 rappresentante dell'ENI;

n. 1 rappresentante dell'EFIM.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. La rappresentanza dei lavoratori dipendenti è articolata in modo da garantire quella dei lavoratori dell'agricoltura e della pesca, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei servizi, con particolare riguardo ai settori del trasporto, del credito e delle assicurazioni, nonchè della Pubblica amministrazione. Dei quarantaquattro membri di cui essa consiste, cinque rappresentano i dirigenti pubblici e privati e i quadri intermedi.

3. *Identico*:

a) cinque rappresentanti dei coltivatori diretti;

b) cinque rappresentanti degli artigiani;

c) quattro rappresentanti dei liberi professionisti;

d) quattro rappresentanti delle cooperative di produzione e di consumo.

4. *Identico*:

a) cinque rappresentanti dell'agricoltura e della pesca;

b) quattordici rappresentanti dell'industria;

c) sette rappresentanti del commercio e del turismo in modo che sia comunque assicurata una adeguata rappresentanza al settore del turismo;

d) otto rappresentanti dei servizi in modo che sia comunque assicurata una adeguata rappresentanza ai settori del trasporto, del credito e delle assicurazioni;

e) un rappresentante dell'IRI;

f) un rappresentante dell'ENI;

g) un rappresentante dell'EFIM.

5. Nell'ambito della rappresentanza, di cui al comma 4, con particolare riferimento ai settori dell'industria e del trasporto, è garantita la presenza delle imprese a partecipazione statale e delle imprese municipalizzate.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 3.

(*Procedura di nomina degli esperti*)

I membri del CNEL di cui alla lettera *a*) del precedente articolo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

I membri di cui alla lettera *b*) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 4.

(*Procedura di nomina dei rappresentanti delle categorie produttive*)

Nove mesi prima della scadenza del mandato dei membri del Consiglio, la Presidenza del Consiglio dei ministri dà avviso di tale scadenza e dei termini di cui al presente articolo, con pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le organizzazioni sindacali di carattere nazionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, fanno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei ministri le designazioni dei rappresentanti delle categorie produttive di cui all'articolo 2.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, nei trenta giorni successivi, uditi i Ministeri interessati, definisce l'elenco dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e lo comunica a tutte le organizzazioni designanti.

Il ricorso avverso tale atto è rappresentato dalle organizzazioni, entro trenta giorni dalla comunicazione del medesimo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne dà comunicazione alle altre organizzzazioni interessate.

Nel ricorso le organizzazioni sono tenute a fornire tutti gli elementi necessari dai quali si possa desumere il grado di rappresentatività, con particolare riguardo all'ampiezza e alla diffusione delle loro strutture organizzative, alla consistenza numerica,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(*Procedura di nomina degli esperti*)

1. I membri del CNEL di cui al comma 1, lettera *a*), del precedente articolo 2 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

2. I membri di cui al comma 1, lettera *b*), del precedente articolo 2 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 4.

(*Procedura di nomina dei rappresentanti delle categorie produttive*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

alla loro partecipazione effettiva alla formazione e alla stipulazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro e alle composizioni delle controversie individuali e collettive di lavoro.

Analoga documentazione, a tutela dei propri interessi, possono fornire entro i successivi trenta giorni dalla notifica del ricorso, le organizzazioni controinteressate.

Il ricorso è deciso, udite le parti, entro quarantacinque giorni con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, su deliberazione del Consiglio dei ministri.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle imprese a carattere nazionale a gestione pubblica, non rappresentate da organizzazioni sindacali, le quali intendano procedere a designazioni nell'ambito della rappresentanza delle imprese. In caso di ricorso, gli interessati sono tenuti a fornire tutti gli elementi necessari dai quali si possa desumere il proprio grado di rappresentatività nel settore di appartenenza, con particolare riferimento al valore aggiunto e all'indice occupazionale.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai rappresentanti dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM, le cui designazioni sono effettuate dai rispettivi organi deliberanti, nonchè ai rappresentanti dei liberi professionisti, le cui designazioni sono effettuate dagli ordini nazionali dei professionisti scelti, di volta in volta, dal Ministro di grazia e giustizia d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

I membri del CNEL, di cui al presente articolo, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 5.

(*Presidente*)

Il presidente del CNEL è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

Art. 5.

(*Presidente*)

1. Il presidente del CNEL è nominato con decreto del Presidente della Repubbli-

(Segue: *Testo del Governo*)

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato.

In caso di decesso, dimissioni o decadenza del presidente, fino a quando non sia nominato il nuovo presidente, le funzioni sono svolte dal vice presidente più anziano per elezione o, in casi di pari anzianità elettorale, dal più anziano per età.

Art. 6.

(*Vice presidenti e ufficio di presidenza*)

Il CNEL elegge fra i suoi componenti due vice presidenti nei modi previsti dal regolamento di cui all'articolo 22.

Il presidente e i vice presidenti costituiscono l'ufficio di presidenza.

Art. 7.

(*Durata del Consiglio e sostituzione dei consiglieri*)

I membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I membri del CNEL possono essere revocati su richiesta delle istituzioni, enti o organizzazioni che li hanno designati. La richiesta deve essere trasmessa al presidente del CNEL il quale provvede a darne comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri per gli adempimenti conseguenti.

In caso di decesso, dimissioni, decadenza o revoca di un membro esperto, la nomina del successore è effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del presidente del CNEL all'organo designante o che lo ha nominato, nelle stesse forme in cui il consigliere deceduto, dimissionario o decaduto è stato nominato e con le modalità di cui al precedente articolo 3.

In caso di decesso, dimissioni, decadenza o revoca di un membro rappresentante delle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ca, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Art. 6.

(*Vice presidenti e ufficio di presidenza*)

1. Il CNEL elegge fra i suoi componenti due vice presidenti nei modi previsti dal regolamento di cui all'articolo 20.

2. *Identico.*

Art. 7.

(*Durata del Consiglio e sostituzione dei consiglieri*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

categorie produttive, la nomina del successore è effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del presidente del CNEL all'organizzazione od organo designante, cui era stato attribuito il rappresentante da surrogare, sulla base della designazione da parte della stessa organizzazione od organo e con le modalità di cui all'articolo 4.

La nomina del nuovo consigliere avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito.

Art. 8.

(Decadenza e incompatibilità)

Per la nomina a presidente e a componente del Consiglio è necessario avere il godimento dei diritti civili e politici. La loro perdita comporta la decadenza dalla carica nella stessa forma prevista per l'atto di nomina.

La qualità di presidente e componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è incompatibile con quella di membro del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo e di consigli o assemblee regionali.

Art. 9.

(Posizione giuridica, indennità, diaria di presenza e rimborso delle spese dei membri del CNEL)

Per quanto non previsto dalla presente legge, il regolamento di cui all'articolo 22 disciplina la posizione giuridica del presidente, dei vice presidenti e dei consiglieri, specie con riferimento ai rapporti tra il CNEL e le altre istituzioni pubbliche, nonchè le indennità per le funzioni di cui all'articolo 5 ed all'articolo 17, le diarie di presenza e il rimborso delle spese ad essi spettanti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

Art. 8.

(Decadenza e incompatibilità)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

Art. 9.

(Posizione giuridica, indennità, diaria di presenza e rimborso delle spese dei membri del CNEL)

1. Il regolamento di cui all'articolo 20 disciplina le indennità, le diarie di presenza e il rimborso delle spese spettanti al presidente, ai vice presidenti e ai consiglieri.

(Segue: *Testo del Governo*)

TITOLO II

ATTRIBUZIONI DEL CNEL
E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Art. 10.

(*Attribuzioni*)

In conformità a quanto previsto dall'articolo 99, secondo e terzo comma, della Costituzione, il CNEL:

a) esprime, su richiesta del Governo, valutazioni e proposte sui più importanti documenti ed atti di politica e di programmazione economica e sociale, anche con riferimento alle politiche comunitarie;

b) esamina, in apposita sessione, la relazione previsionale e programmatica che il Ministro del bilancio e della programmazione economica e il Ministro del tesoro sono tenuti a presentare al Parlamento a norma dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

c) approva in apposite sessioni con periodicità da esso stesso stabilita, ovvero, in relazione ad esigenze specifiche, su richiesta delle Camere o del Governo, rapporti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 17 sugli andamenti generali, settoriali e locali del mercato del lavoro, sugli assetti normativi e retributivi espressi dalla contrattazione collettiva, omogeneizzando e coordinando le fonti esistenti in modo da pervenire a dati univoci sui singoli fenomeni;

d) esprime proprie valutazioni sull'andamento della congiuntura economica in sessioni semestrali, dettando a tal fine proprie direttive agli istituti incaricati di redigere il rapporto di base;

e) esamina, sulla base dei rapporti predisposti dal Governo, le politiche comunitarie e la loro attuazione e a tal fine mantiene i contatti con i corrispondenti organismi delle Comunità europee e degli altri Stati membri;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO II

ATTRIBUZIONI DEL CNEL
E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Art. 10.

(*Attribuzioni*)

1. *Identico*:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) approva in apposite sessioni con periodicità da esso stesso stabilita, ovvero, in relazione ad esigenze specifiche, su richiesta delle Camere o del Governo, rapporti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 16 sugli andamenti generali, settoriali e locali del mercato del lavoro, sugli assetti normativi e retributivi espressi dalla contrattazione collettiva, procedendo ad un esame critico dei dati disponibili e delle loro fonti, al fine di agevolare la elaborazione di risultati univoci sui singoli fenomeni;

d) *identica;*

e) *identica;*

(Segue: *Testo del Governo*)

f) contribuisce all'elaborazione della legislazione che comporta indirizzi di politica economica e sociale esprimendo pareri e compiendo studi e indagini su richiesta delle Camere o del Governo o delle Regioni o delle provincie autonome;

g) può formulare osservazioni e proposte di propria iniziativa sulle materie di cui ai punti precedenti, previa presa in considerazione da parte dell'assemblea con le stesse modalità previste per l'iniziativa legislativa di cui all'articolo 13, primo comma;

h) ha l'iniziativa legislativa;

i) esercita tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge.

Art. 11.

(*Pareri, studi e indagini*)

Il CNEL esprime il parere e compie gli studi e le indagini entro il termine fissato dall'organo richiedente, salvo che, su sua richiesta, non sia concessa proroga.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

f) *identica;*

g) può formulare osservazioni e proposte di propria iniziativa sulle materie di cui ai punti precedenti, previa presa in considerazione da parte dell'assemblea con le stesse modalità previste per la propria iniziativa legislativa;

h) compie studi e indagini sulle materie di cui ai punti precedenti;

i) *identica;*

l) *identica.*

Art. 11.

(*Attività consultiva*)

1. Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono richiedere pareri, nelle materie di cui al precedente articolo 10:

a) ciascuna Camera, secondo le norme del proprio regolamento;

b) il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente;

c) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano — nelle materie che rientrano nella loro potestà normativa — su richiesta fatta, previa deliberazione degli organi competenti, dal Presidente della Giunta.

2. Il CNEL ha l'obbligo di esprimere il parere entro il termine fissato, salvo che, su sua richiesta, non sia concessa proroga.

3. I pareri resi alle Camere sono da queste pubblicati secondo le norme dei rispettivi regolamenti. I pareri resi al Governo sono comunicati alle Camere dallo stesso Governo all'atto della presentazione dei prov-

(Segue: *Testo del Governo*)

La richiesta di esame della relazione previsionale e programmatica, di cui alla lettera *b*) del precedente articolo, deve essere avanzata al CNEL almeno un mese prima della presentazione al Parlamento.

Sono comunque esclusi dalla competenza consultiva del CNEL i progetti relativi agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Ministeri e ai conti consuntivi.

Art. 12.

(Contributo all'elaborazione della legislazione)

Le osservazioni e le proposte del CNEL vengono trasmesse al Governo, nonchè alle Camere e alle Regioni e alle Province autonome, che ne disciplinano le modalità di utilizzazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

Nelle materie di cui all'articolo 10 il CNEL può far pervenire alle Camere e al Governo i contributi che ritiene opportuni anche in riferimento all'attività delle Comunità europee e di organismi internazionali ai quali l'Italia partecipa.

Art. 13.

(Iniziativa legislativa)

Il CNEL nelle materie economiche e sociali ha facoltà di proporre alle Camere disegni di legge, purchè ne sia stata prima formalmente decisa la presa in considerazione dall'assemblea, secondo le norme previste dal regolamento di cui all'articolo 22.

I disegni di legge sono trasmessi dal presidente del CNEL al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, nei dieci giorni successivi alla ricezione, li invia ad uno dei due rami del Parlamento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

vedimenti sui quali sono stati richiesti. I pareri resi alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano sono pubblicati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

Soppresso

4. *Identico.*

Art. 12.

(Contributo all'elaborazione della legislazione)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

Soppresso

(Segue: *Testo del Governo*)

L'iniziativa legislativa non può essere esercitata su argomenti sui quali una Camera o il Governo abbiano richiesto il parere del CNEL, oppure il Governo abbia già presentato al Parlamento un disegno di legge, se non siano trascorsi dodici mesi dalla formulazione del parere ovvero sei mesi dall'approvazione della legge o dal rigetto del disegno di legge, l'iniziativa legislativa non può essere esercitata per le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per le leggi tributarie.

Art. 14.

(Designazione di rappresentanti delle categorie produttive e di componenti in organismi pubblici a carattere nazionale)

Il CNEL designa componenti di organismi pubblici secondo quanto previsto dalle leggi che gli attribuiscono il relativo potere. Le suddette designazioni vengono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro competente entro dieci giorni dalla deliberazione dell'assemblea del CNEL adottata nelle forme e nei modi previsti dal regolamento di cui all'articolo 22.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEL CNEL

Art. 15.

(Pronunce del CNEL)

Le pronunce del CNEL non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.

Qualora vengano espresse posizioni discordanti sull'intera materia o su singoli punti, la pronuncia ne dà atto indicando per ciascuna di esse il numero, il gruppo o la categoria di appartenenza dei consiglieri che l'hanno espressa, e dandone formale comunicazione agli organi destinatari della pronuncia medesima.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

(Designazione di rappresentanti delle categorie produttive e di componenti in organismi pubblici a carattere nazionale)

1. Il CNEL designa componenti di organismi pubblici secondo quanto previsto dalle leggi che ad esso atribuiscono il relativo potere. Le suddette designazioni vengono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro competente entro dieci giorni dalla deliberazione dell'assemblea del CNEL adottata nelle forme e nei modi previsti dal regolamento di cui all'articolo 20.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEL CNEL

Art. 14.

(Pronunce del CNEL)

1. Le pronunce del CNEL sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 16.

(*Comitati*)

In preparazione delle sessioni dell'assemblea dedicate all'esame delle materie di cui all'articolo 10, il presidente, sentito l'ufficio di presidenza, istituisce appositi comitati, tenendo conto delle rappresentanze presenti nel Consiglio anche in riferimento alle materie trattate.

Art. 17.

(*Commissione dell'informazione*)

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro istituisce una Commissione composta di 15 membri, presieduta da un componente scelto tra gli esperti, preposta alla raccolta, all'organizzazione e all'elaborazione dell'informazione nelle materie di cui all'articolo 10. I componenti della Commissione sono eletti dall'assemblea del CNEL e possono essere assistiti da esperti esterni.

La Commissione:

a) richiede alle istituzioni pubbliche, che sono tenute a fornirle, informazioni sull'andamento retributivo, sulle condizioni di lavoro, sull'organizzazione e sull'efficienza degli uffici e servizi;

b) ha facoltà di disporre indagini, anche di natura campionaria, sulle retribuzioni e le condizioni di lavoro nel settore privato. I datori di lavoro sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richieste con i vincoli e le garanzie di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;

c) svolge direttamente tramite il personale del CNEL, o commette ad istituti specializzati, studi e ricerche, anche comparative, in materia di mercato del lavoro, di contratti collettivi, di retribuzioni e di condizioni di lavoro;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 15.

(Comitati)

1. In relazione ai lavori dell'assemblea dedicati all'esame delle materie di cui all'articolo 10, il presidente, sentito l'ufficio di presidenza, istituisce comitati e commissioni, tenendo conto delle rappresentanze presenti nel Consiglio anche in riferimento alle materie trattate.

Art. 16.

(Commissione dell'informazione)

1. Il Consiglio può istituire nel proprio seno una Commissione speciale, composta da un numero di membri non superiore a 15 e preposta alla raccolta, all'organizzazione e all'elaborazione dell'informazione nelle materie di cui agli articoli 10 e 17. La Commissione è presieduta dal Presidente del CNEL o, su sua delega, da un consigliere scelto tra gli esperti di cui al comma 1 dell'articolo 2.

2. *Identico*:

a) *identica;*

b) *identica;*

soppressa

(Segue: *Testo del Governo*)

d) impartisce le direttive per l'organizzazione dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro di cui all'articolo 18;

e) impartisce le direttive per l'organizzazione della banca dei dati di cui al successivo articolo;

f) procede alla formazione e all'aggiornamento di un archivio degli organismi pubblici nei quali la legge prevede la rappresentanza delle categorie produttive. A tal fine, le organizzazioni interessate trasmettono al CNEL l'elenco dei propri rappresentanti secondo le modalità fissate dal regolamento di cui all'articolo 22. Il CNEL pubblica annualmente l'elenco degli organismi suddetti, nonchè la lista dei nominativi dei rappresentanti delle categorie presenti in tali organismi.

Al membri della Commissione di cui al presente articolo è corrisposta una indennità fissa mensile determinata dall'assemblea del CNEL, in relazione alla continuità dell'impiego ad essi richiesto.

Art. 18.

(Archivio dei contratti e banca dati)

È istituito presso il CNEL l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro presso il quale vengono depositati in copia autentica gli accordi di rinnovo e i nuovi contratti entro 30 giorni dalla loro stipula e dalla loro stesura.

Il deposito avviene a cura degli enti pubblici interessati e delle organizzazioni di categoria stipulanti.

L'organizzazione dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro deve consentire la loro conservazione nel tempo e la pubblica consultazione. I contenuti dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro vengono memorizzati secondo criteri e procedure stabiliti d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Centro elettronico di documentazio-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

soppressa

soppressa

c) procede alla formazione e all'aggiornamento di un archivio degli organismi pubblici nei quali la legge prevede la rappresentanza delle categorie produttive. A tal fine, le organizzazioni interessate trasmettono al CNEL l'elenco dei propri rappresentanti secondo le modalità fissate dal regolamento di cui all'articolo 20. Il CNEL pubblica annualmente l'elenco degli organismi suddetti, nonchè la lista dei nominativi dei rappresentanti delle categorie presenti in tali organismi.

Soppresso

Art. 17.

(Archivio dei contrati e banca di dati)

1. *Identico.*

2. Il deposito avviene a cura dei soggetti stipulanti.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

ne della Corte di cassazione, previa consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Per fini probatori, copie autentiche dei medesimi contratti o accordi debbono essere depositate presso la Cancelleria della Corte di cassazione o, nel caso di accordi di ambito locale, presso le Cancellerie delle Corti di appello competenti per territorio.

È istituita presso il CNEL una banca di dati sul mercato del lavoro, sui costi e sulle condizioni di lavoro, alla cui formazione e aggiornamento concorrono gli enti pubblici che compiono rilevazioni sulle suddette materie e in particolare il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'Istituto centrale di statistica, e collaborano le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro ed i loro istituti di ricerca.

Le modalità di collaborazione alla raccolta e formazione della documentazione saranno disciplinate da apposite convenzioni tra il CNEL e gli organismi interessati.

Il CNEL elabora, sulla base dei dati e della documentazione raccolta ai sensi dei precedenti commi, i rapporti di cui all'articolo 10, lettera *c*).

I rapporti sono messi a disposizione delle Camere, del Governo, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e degli enti ed istituzioni interessati, quale base comune di riferimento a fini di studio, decisionali ed operativi.

Art. 19.

(Pubblicità delle sedute e degli atti del CNEL)

Le sedute del CNEL sono pubbliche, salvo che venga deciso diversamente dall'assemblea, nelle forme previste dal regolamento di cui all'articolo 22.

Il regolamento disciplina le forme di pubblicità degli atti del CNEL.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

4. È istituita presso il CNEL una banca di dati sul mercato del lavoro, sui costi e sulle condizioni di lavoro, alla cui formazione e aggiornamento concorrono gli enti pubblici che compiono rilevazioni sulle suddette materie.

Soppresso

5. *Identico.*

6. *Identico.*

Art. 18.

(Pubblicità delle sedute e degli atti del CNEL)

1. Le sedute del CNEL sono pubbliche, salvo che venga deciso diversamente dall'assemblea, nelle forme previste dal regolamento di cui all'articolo 20.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
Art. 20. (*Interventi ai lavori del CNEL e acquisizioni istruttorie*)	Art. 19. (*Acquisizioni istruttorie*)
Alle riunioni dell'assemblea, della commissione e dei comitati del CNEL hanno facoltà di intervenire senza diritto di voto i presidenti delle Commissioni parlamentari, i membri del Governo, i presidenti dei consigli o assemblee e delle giunte delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, nonchè i deputati italiani al Parlamento europeo.	**Soppresso**
Alle sessioni dell'assemblea in cui viene espressa la pronuncia sulle materie di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*) dell'articolo 10 interviene il Ministro del bilancio e della programmazione economica o altro Ministro competente; alle sessioni di cui alla lettera *c*) dell'articolo 10 interviene il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.	**Soppresso**
Il CNEL può invitare alle riunioni dell'assemblea, della commissione e dei comitati membri del Governo, del Parlamento, dei consigli o assemblee delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, nonchè i deputati italiani al Parlamento europeo.	**Soppresso**
Il CNEL può chiedere di sentire rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.	**Soppresso**
Le Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici sono tenute a fornire, per il tramite dei competenti Ministeri, le informazioni e i dati richiesti dalla presidenza del CNEL nelle materie di sua competenza.	**Soppresso**
Il CNEL può stipulare convenzioni con amministrazioni statali, con enti pubblici e con privati per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione dei problemi sottoposti all'esame degli organi consiliari.	1. *Identico.*
Gli incarichi temporanei per studi ed indagini, di cui all'articolo 5 della legge 4 novembre 1965, n. 1246, sono conferiti ad esperti anche estranei all'Amministrazione dello Stato con provvedimento del presidente del CNEL, sentito l'ufficio di presi-	2. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

denza e nei limiti di spesa annualmente stabiliti. Il relativo provvedimento determina la durata dell'incarico e la misura del compenso.

Art. 21.

(*Convocazione*)

Il CNEL si riunisce su convocazione del suo presidente, secondo le norme del regolamento di cui al successivo articolo 22, o su richiesta di un quarto dei suoi componenti.

Art. 22.

(*Regolamenti*)

L'attività del CNEL è disciplinata con regolamento approvato dall'assemblea con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. La stessa maggioranza è richiesta per ogni modifica da apportare al regolamento.

Limitatamente alle materie contemplate dagli articoli 9, 14 e 23 della presente legge, i relativi regolamenti, adottati con le modalità di cui al primo comma, sono approvati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 23.

(*Stato di previsione della spesa e rendiconti*)

L'assegnazione al CNEL per le spese del suo funzionamento è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Nei limiti dell'assegnazione stabilita, il CNEL provvede all'approvazione dello stato di previsione delle spese e alla gestione della spesa sulla base del regolamento di cui all'articolo 22.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

Art. 20.

(*Regolamenti*)

1. *Identico.*

2. Limitatamente alle materie contemplate dagli articoli 9, 13 e 21 della presente legge, i relativi regolamenti, adottati con le modalità di cui al precedente comma 1, sono approvati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 21.

(*Stato di previsione della spesa e rendiconti*)

1. *Identico.*

2. Nei limiti dell'assegnazione stabilita, il CNEL provvede all'approvazione dello stato di previsione della spesa e alla gestione delle spese sulla base del regolamento di cui all'articolo 20.

(Segue: *Testo del Governo*)

L'assemblea approva ogni anno lo stato di previsione della spesa che è comunicato alle Camere e al Governo entro dieci giorni.

Il rendiconto a chiusura di ogni esercizio è trasmesso alla Corte dei conti.

Art. 24.

(*Segretario generale e uffici*)

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha un segretario generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il presidente del CNEL.

Il segretario generale è preposto ai servizi del Consiglio ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dall'ufficio di presidenza.

L'ordinamento degli uffici, la dotazione organica e lo stato giuridico ed economico del personale dipendente sono disciplinati in aderenza alle peculiari funzioni di assistenza tecnica all'assemblea e agli altri organi consiliari, con decreto del Presidente della Repubblica adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e su conforme parere del CNEL.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Art. 22.

(*Segretario generale*)

1. *Identico.*

2. Il segretario generale è preposto ai servizi del Consiglio ed esercita le funzioni previste dal regolamento o che gli sono attribuite dall'ufficio di presidenza.

Art. 23.

(*Personale del segretariato generale*)

1. In attuazione dell'articolo 1 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che fissa la dotazione organica complessiva dei ruoli del CNEL — ivi compreso quello della dirigenza — in centoventi unità, il personale del ruolo organico del CNEL, nonchè il personale del ruolo speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1985, n. 32, ed il personale di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, è inquadrato, in ordine successivo, nei profili professionali determinati ai sensi dei commi che seguono, anche in soprannumero, sulla base dell'anzianità di servizio prestato presso il segretariato generale del CNEL. I relativi contingenti di qualifica sono fissati nella tabella allegata alla presente legge.

2. Alle operazioni di inquadramento è preposta una commissione composta in conformità all'articolo 14, secondo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93. Alle operazioni medesime partecipa un rappresen-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tante della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.

3. Le operazioni di inquadramento sono precedute dalla definizione dei profili professionali e delle modalità di accesso agli stessi in sede di primo inquadramento, nei limiti di quanto disposto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 455. I profili professionali sono definiti su proposta della commissione di cui al precedente comma 2, con provvedimento del presidente del CNEL, previa deliberazione dell'assemblea, sulla base di quanto disposto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e tenuto conto delle attività di ricerca e di assistenza agli organi consiliari svolte dal personale del segretariato generale del CNEL. I posti rimasti disponibili, espletate le suddette procedure, verranno messi a concorso con le modalità previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312.

4. Nell'ambito dell'aumento della dotazione organica complessiva di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, i posti previsti nel quadro B della tabella I, allegato II, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, sono aumentati rispettivamente di quattro unità nella qualifica iniziale corrispondente al livello E e di una unità nella qualifica corrispondente al livello D.

5. I posti complessivamente disponibili nella qualifica di referendario - primo dirigente (livello E) sono conferiti, in sede di prima applicazione della presente legge, per il quaranta per cento secondo la previsione di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301; per un ulteriore quaranta per cento ai vice referendari del CNEL in possesso della qualifica alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, previa ammissione degli stessi ai corsi di formazione indetti ai sensi della legge 10 luglio 1984, n. 301. L'ammissione a tali corsi è disposta secondo le modalità ed in presenza dei requisiti di cui all'articolo 3, primo comma, della medesima legge 10 luglio 1984, n. 301. Per il restante venti per cento

(Segue: *Testo del Governo*)

Per l'adempimento dei compiti di cui agli articoli 17 e 18 il CNEL provvede a dotarsi delle necessarie attrezzature e supporti informatici, nonchè di personale specializzato nelle materie economiche e sociali e nel trattamento e gestione dell'informazione, che opera sotto la direzione della Commissione di cui all'articolo 17, anche conferendo incarichi ad esperti dell'Amministrazione dello Stato per una durata non superiore a quella della consiliatura e secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 20.

Art. 25.

(*Disposizioni transitorie*)

In sede di prima applicazione, le designazioni di cui all'articolo 4 dovranno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino all'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 24, restano in vigore le norme regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le norme legislative e regolamentari relative allo stato giuridico ed economico del segretario generale e del personale del CNEL.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dei posti si fa luogo a concorso pubblico ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301.

6. Nell'ambito dell'aumento della dotazione organica complessiva di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, ed in considerazione dei particolari compiti di studio e di ricerca previsti in attuazione della presente legge, nonchè ai fini della organizzazione dell'attività della Commissione dell'informazione, dell'archivio dei contratti e della banca di dati, sono istituiti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e con le procedure di cui all'articolo 22, comma 1, della presente legge, due posti di referendario generale (consigliere ministeriale - livello C) nel ruolo del segretariato generale del CNEL.

7. La qualifica di segretario generale del CNEL è equiparata agli effetti giuridici ed economici a quella di dirigente generale di livello A.

8. Al personale comunque in servizio presso il CNEL è esteso, anche in relazione ai compiti ad esso attribuiti dalla presente legge, con provvedimento del presidente del CNEL, previa delibera dell'assemblea, il trattamento previsto dall'articolo 8, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 455.

Art. 24.

(*Disposizione transitoria*)

1. *Identico.*

Soppresso

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 26.

(Onere finanziario)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1983 ed in lire 300 milioni per l'anno 1984 e per ciascuno degli esercizi successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 25.

(Onere finanziario)

1. All'onere di trecento milioni per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, a tal fine utilizzando l'apposito accantonamento.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA DEI CONTINGENTI DI QUALIFICA

Qualifica funzionale livello retributivo	Contingente di qualifica
II	12
III	10
IV	20
V	12
VI	12
VII	16
VIII	20